



Ente Regionale Servizio Idrico Integrato

**RELAZIONE SULLE PASSIVITA' POTENZIALI PROBABILI DERIVANTI DA CONTENZIOSO
RENDICONTO 2025**

Il sottoscritto Franco RAULLI, in qualità di Dirigente del Servizio Affari generali e controllo analogo dell'ERSI nominato giusta Decreto del Presidente dell'ERSI n. 15 del 07/07/2025,

Premesso che:

- tra tali fondi di natura obbligatoria, il Legislatore ha previsto il "Fondo Contenzioso" che il principio contabile applicato 4/2 dell'Allegato al D.lgs. n. 118/2011 qualifica come fondo rischi da accantonare nel caso in cui l'ente risulti convenuto in contenzioso giudiziario in cui ha significative probabilità di soccombere, ovvero sia stato condannato con sentenza non definitiva e non esecutiva;
- l'obbligazione passiva in questi casi risulta condizionata al verificarsi di un evento incerto (l'esito del giudizio o del ricorso), e come tale non risulta possibile, in ossequio al principio della competenza finanziaria potenziata, impegnare alcuna spesa;
- in tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei probabili oneri conseguenti all'emissione della sentenza;

Richiamata la lettera h) del paragrafo 5.2. dell'Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118 del 2011, ove è previsto che: *"Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.... Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione). [...] L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti"*;

Rilevato che la Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con propria deliberazione 2 marzo 2022 n. 27/2022/INPR, ha evidenziato che l'Ente è chiamato ... a effettuare



Ente Regionale Servizio Idrico Integrato

la classificazione analitica delle passività potenziali del Comune, distinguendole tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i seguenti principi:

- il debito certo - indice di rischio 100%, è l'evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;
- la passività "probabile", con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l'evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
- la passività "possibile" che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
- la passività da evento "remoto", la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 16 del 15/03/2021, avente ad oggetto "Chiusura gestione liquidatoria Enti d'Ambito Abruzzesi" con il quale:

- È stata dichiarata chiusa la LIQUIDAZIONE DEGLI Enti d'Ambito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 4, del D.P.G.R. 16/01/2013 n. 1/REG.;
- È stato stabilito che per effetto della liquidazione dei 6 Enti d'Ambito e delle previsioni dell'art. 19 della L.R. 9/2011 e dell'art. 7 comma 3 del D.P.G.R. 16/01/2013 n. 1/REG., l'ERSI succede in tutte le posizioni attive e passive risultanti dalla gestione liquidatoria;

Considerato che:

- Ad Ersi sono passati in carico tutti i contenziosi degli Ex Enti d'Ambito ormai soppressi;
- Ulteriori contenziosi sono insorti successivamente all'istituzione dell'ERSI;
- Ad oggi è stata disposta una puntuale ed attenta ricognizione delle liti pendenti al fine di individuare la somma soggetta all'accantonamento di cui in premessa;
- La suddetta ricognizione è conservata agli atti dell'ufficio preposto,

Alla luce di quanto sopra,

DISPONE di accantonare prudenzialmente, in sede di predisposizione del Rendiconto 2025, alla voce "Fondo contenzioso" della Parte accantonata del Risultato di Amministrazione, la somma di € 65.000,00.

IL DIRIGENTE
Ing. Franco Raulli